



COMPAGNIA TEATRALE RISATE ED APPLAUSI
ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)
STATUTO

Articolo 1

E' costituita l' Associazione denominata " COMPAGNIA TEATRALE RISATE ED APPLAUSI – ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)", con sede legale in Fucecchio (FI), via C. Battisti n. 35/A. La sede potrà essere trasferita nell' ambito del comune con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

' Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell' Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

L' associazione attraverso la pratica, le diffusioni e la promozione della cultura teatrale intende rivolgersi a tutte quelle persone (ragazzi, giovani, adulti) che vogliono esprimere le proprie potenzialità attraverso la recitazione.

L' Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività :

- a) Promozione della pratica teatrale mediante l' allestimento di spettacoli teatrali e l' organizzazione di corsi di recitazione;
 - b) Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l' organizzazione di convegni, manifestazioni e quant' altro utile allo scopo;
 - c) Affiancamento ad Enti e Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell' Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell' attività e della cultura teatrale;
 - d) Promozione di attività di animazione e di aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
 - e) Promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.
- Per il conseguimento delle proprie finalità, l' Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
- L' associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.
- Per l' attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all' Associazione.

L' Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

L' Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: fondamento dell' attività associativa è il volontariato.

Il funzionamento dell' Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

Articolo 5

L' Associazione si finanzia con:

- a) Le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) Eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
 - c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
 - d) I proventi di gestione;
 - e) Ogni altro provento comunque conseguito.
- Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 6

Sono organi dell' Associazione:

- a) L' Assemblée dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Tesoriere

Articolo 7

Possono essere "soci" dell' Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell' Associazione.

L' ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci intervengono con diritto di voto alle Assemblies; inoltre, hanno diritto di ricevere, all' atto dell' ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività delle prestazioni e delle previdenze attuate dall' Associazione.



I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemprino alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) Quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni dei soci sono decise dal Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del socio ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.



Articolo 8

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via straordinaria, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima alla data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'associazione o tramite lettera spedita ai soci per posta o e-mail; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da altro Consigliere incaricato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i casi di modifiche allo statuto per le quali è necessario che all'

Assemblea Straordinaria riunita in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci e delibera con maggioranza assoluta dei soci.

Per lo scioglimento dell' Associazione vedi l' art. 17

Articolo 9

Sono compiti dell' Assemblea dei soci:

- a) Deliberare sulle linee generali del programma di attività per l' anno sociale;
- b) Deliberare sul bilancio consuntivo relativo all' anno precedente e su quello preventivo dell' anno in corso;
- c) Eleggere, tra i propri soci, i tre o più membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni;
- d) Deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- e) Deliberare sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- g) Deliberare sullo scioglimento dell' associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimangono affisse nei locali dell' Associazione durante i dieci giorni che seguono l' Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri:

- a) Il Presidente;
 - b) Uno o due Vice Presidenti;
 - c) Il Tesoriere;
 - d) I Consiglieri.
- Il presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, tra i propri membri e restano in carica per tre anni.
I Consiglieri sono eletti dall' Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice

Presidenti o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.



Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di radiazione per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le deliberazioni dell' Assemblée;
- b) Redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall' Assemblée;
- c) Redigere i bilanci da sottoporre all' approvazione della Assemblée;
- d) Decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l' attività sociale;
- e) Deliberare circa l' ammissione, la sospensione e l' esclusione dei soci;
- f) Determinare l' ammontare delle quote annue associative e le modalità del versamento;
- g) Redigere gli eventuali regolamenti relativi all' attività sociale, da sottoporre all' approvazione dell' assemblea nella sua prima riunione;
- h) Decidere circa l' assunzione o l' ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

Il Presidente dirige l' associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento a ciascuno dei Vice Presidenti o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.

Il Presidente , su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell' Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) Convocare e presiedere l' Assemblée;
 - b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - c) Sovrintendere all' intera gestione dell' Associazione;
 - d) Firmare gli atti relativi all' attività dell' Associazione.
- In sua assenza, detti compiti sono delegati ad uno qualsiasi dei Vice Presidenti.
- Il Segretario ha i seguenti compiti:
- a) Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell' Associazione e tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili;

- b) Tenere aggiornati il "Registro dei verbali del Consiglio Direttivo" ed il "Registro dei Soci".

Articolo 13

Il fondo patrimoniale dell' Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Da patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell' Associazione;
- b) Dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) Da tutti gli altri proventi, di cui al precedente art.5), anche di natura commerciale conseguiti dall' Associazione per il proseguimento dell' attività istituzionale.

Articolo 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all' Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili.

Articolo 15

E' fatto divieto di ripartire somme fra i soci per qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo il rimborso delle spese effettive da essi sostenute per conto dell' Associazione.

Articolo 16

Il rendiconto economico finanziario dell' Associazione, comprendente l' esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell' attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all' attività istituzionale.

Il rendiconto economico finanziario dell' Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all' Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell' anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto, così regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nel "Registro dei soci" e rimanere affisso nei locali dell' Associazione durante i dieci giorni che seguono l' Assemblea.

Articolo 17

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria dei soci ed è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci, ed in seconda convocazione la maggioranza dei medesimi, mentre in ambedue i casi la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l' Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.



Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad organismi Onlus dello stesso settore ovvero per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell' Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si rimanda alle norme del D.Lgs 3/7/2017 n.117 (c.d. Codice del Terzo settore) G.U. n. 170 del 2/8/2017.



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO PROVINCIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 30 GEN 2018 al n° 567
Serie 3-M 3 originali Esatti euro 17.207,00



IL FUNZIONARIO
Mottola Massimo
(*) Firma su delega del **Direttore Provinciale**
Stefano Mastronardo

Handwritten text, possibly a signature or name, written in blue ink.

Handwritten text, possibly a date or other information, written in blue ink.

